



Pratica n. **180/2018**      Classificazione **6.9 Fascicolo N.78/2018**

**Settore 09 - Lavori Pubblici - Espropri - Demanio - Ambiente - Servizi Tecnici  
Servizio Ambiente**

Dirigente titolare del Settore:      Michele Bonito

**ATTO SINDACALE N. 161 DEL 26/09/2018**

OGGETTO	<b>LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE DINAMICA PRIVATA E REGOLAMENTAZIONE IMPIANTI A BIOMASSA LEGNOSA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI RICCIONE – PERIODO 1 OTTOBRE 2018 – 31 MARZO 2019.</b>
---------	--

**IL SINDACO**

**Premesso che:**

- la Direttiva Europea 2008/50/CE sulla qualità dell'aria ambiente pone in capo agli Stati membri l'obbligo di valutare la qualità dell'aria ambiente e, di conseguenza, adottare le misure finalizzate a mantenere la qualità laddove è buona e migliorarla negli altri casi;
- il D.Lgs. n° 155 del 13/08/2010, di recepimento della Direttiva Europea sopra richiamata, attribuisce alle Regioni e alle Province autonome le funzioni di valutazione e gestione della qualità dell'aria nel territorio di propria competenza e, in particolare, assegna loro il compito di adottare piani e misure per il raggiungimento dei valori limite e dei livelli critici, per il perseguimento dei valori obiettivo e per il mantenimento del relativo rispetto;
- obiettivi di questa amministrazione sono la tutela della salute dei cittadini ed il risanamento della qualità dell'aria;

**Visti :**

- il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR), approvato dalla Regione Emilia-Romagna con D.A.L. n.115 del 11/04/2017, il cui obiettivo è quello di tutelare l'ambiente e la salute dei cittadini e di garantire il rispetto dei valori limite di qualità dell'aria fissati dall'Unione Europea entro il 2020 attraverso limitazioni alla circolazione e specifiche azioni su tutti i settori emissivi;
- il "Nuovo Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano", approvato dalla Regione Emilia Romagna con DGR n. 795 del 05/06/2017 e sottoscritto in data 25/07/2017 dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e dalle Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto, nel quale si evidenzia la necessità di una lotta condivisa contro l'inquinamento atmosferico e si individuano una serie di provvedimenti atti a limitare il traffico veicolare e l'uso di generatori di calore alimentati a biomasse;
- la Delibera di Giunta Regionale N. 1412 del 25/09/2017 "Misure per il miglioramento della qualità dell'aria in attuazione del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) e del



nuovo Accordo di Bacino Padano 2017” con la quale la Regione Emilia Romagna ha approvato misure aggiuntive per il risanamento della qualità dell’aria, rispetto a quanto previsto nel PAIR 2020, in attuazione dell’art. 2, comma 1, lettere g), h), o), e p) dell’Accordo sottoscritto il 25/07/2017.

**Visti in particolare:**

- l’art. 14 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR relativo alle limitazioni alla circolazione dei veicoli privati nel centro abitato dei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti finalizzate alla tutela della qualità dell’aria;
- l’art. 30 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR relativo alle misure emergenziali da attuare da parte dei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti nel caso di superamenti continuativi del valore limite giornaliero per le polveri sottili PM10 rilevati dalle stazioni di monitoraggio della qualità dell’aria collocate nel territorio della provincia di appartenenza;
- il punto 1.d) della Delibera di Giunta Regionale n. 1412 del 25/09/2017 nel quale sono state definite le misure emergenziali da adottare, aggiuntive rispetto a quanto previsto nel PAIR2010;

**Considerato che** il Comune di Riccione ha una popolazione superiore ai 30.000 abitanti per cui è tenuto all’adozione e all’attuazione dei provvedimenti individuati dagli artt. 14 e 30 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR e al punto 1.d) della DGR n. 1421/2017.

**Considerato altresì che:**

- in Emilia-Romagna, il sistema di valutazione della qualità dell’aria ambiente, costituito dalle stazioni fisse, dai laboratori e unità mobili e dagli strumenti modellistici gestiti da ARPAE, mostra il superamento dei valori limite e dei valori obiettivo su diverse aree del territorio regionale;
- nel corso del 2018 sono stati rilevati dati dalla rete fissa di monitoraggio della qualità dell’aria, gestita da ARPAE, che evidenziavano una situazione di continuata criticità per quanto riguarda la qualità dell’aria, dovuta al superamento del limite giornaliero del PM10 per diversi giorni sull’intero territorio regionale, con valori superiori ai limiti consentiti;

**Preso atto** che la UE ha fissato i valori limite per la protezione della salute, di cui al D.Lgs. n. 155 del 13 agosto 2010 “Attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’area ambiente e per un’aria più pulita in Europa”, per le polveri PM10 e gli ossidi di azoto (NO<sub>x</sub>);

**Preso atto altresì:**

- della procedura d’infrazione aperta dalla Commissione Europea a carico dello Stato Italiano per il superamento dei limiti di legge per le polveri PM10 e gli ossidi di azoto (NO<sub>x</sub>) in diverse zone tra cui la Pianura ovest e la pianura est della Regione Emilia Romagna;
- dei superamenti del limite giornaliero del PM10 per diversi giorni sull’intero territorio regionale, con valori superiori ai i limiti consentiti;
- che l’Agenzia Internazionale per la ricerca sul Cancro (IARC) dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ritiene che le polveri sottili siano tra le cause dirette del tumore al polmone;

**Ritenuto** opportuno, per quanto espresso nelle premesse, adottare le misure necessarie per la tutela della salute dei cittadini e il risanamento della qualità dell’aria;

**Richiamati:**



- l'art. 13 della Legge n° 833 del 23.12.1978 "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale";
- l'art. 7 del D.Lgs. n° 285 del 30.04.1992 "Nuovo codice della Strada" e successive modifiche e integrazioni e il suo Regolamento D.P.R. 16/12/1992 n. 495;
- l'art. 50 del D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", e successive modifiche e integrazioni;
- la Legge del 24.11.1981 n° 689;
- il D.M. 02/04/2002 n.60;
- l'art. 182, comma 6-bis, del D.Lgs 152/06 "Testo unico in materia Ambientale";
- il D.P.R. n. 74/2013;
- il DM Ambiente n. 186 del 7 novembre 2017.

## ORDINA

**1.** nelle giornate di **lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì** comprese nel periodo **01/10/2018 – 31/03/2019**, nella fascia oraria **8.30 – 18.30**, il divieto di circolazione dinamica privata nell'area del centro abitato di Riccione, come da planimetria costituente l'**allegato 1**, che forma parte integrante della presente ordinanza, dei seguenti veicoli:

- **autoveicoli alimentati a benzina PRE EURO e EURO 1;**
- **autoveicoli e veicoli commerciali diesel PRE EURO, EURO 1, EURO 2, EURO 3 e EURO 4;**
- **ciclomotori e motocicli PRE EURO.**

Il divieto alla circolazione di cui al presente punto è **sospeso** nei giorni festivi di:

- **giovedì 01/11/2018,**
- **martedì 25/12/2018,**
- **mercoledì 26/12/2018,**
- **martedì 01/01/2019.**

**2.** nelle giornate di domenica (domeniche ecologiche) **07/10/2018, 04/11/2018, 13/01/2019, 03/02/2019 e 03/03/2019**, nella fascia oraria **8.30 – 18.30**, il divieto di circolazione stradale dinamica privata nell'area del centro abitato di Riccione, come da planimetria costituente l'allegato n. 1, che forma parte integrante della presente ordinanza, dei seguenti veicoli:

- **autoveicoli alimentati a benzina PRE EURO e EURO 1;**
- **autoveicoli e veicoli commerciali diesel PRE EURO, EURO 1, EURO 2, EURO 3 e EURO 4;**
- **ciclomotori e motocicli PRE EURO.**

**3.** dal **01/10/2018 al 31/03/2019**, in tutto il territorio comunale, nelle unità immobiliari dotate di sistema di riscaldamento multicom bustibile, è vietato:

- l'uso di combustibili solidi per il riscaldamento ad uso civile (legna, pellet, cippato, altro) nei generatori di calore, alimentati a biomasse combustibili solide, con classe



di prestazione emissiva inferiore a 2 stelle e nei focolari/camini tradizionali aperti o che possono funzionare aperti;

- installare generatori con classe di prestazione emissiva inferiore a 3 stelle;

Nei i generatori di calore a pellet, di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, è obbligatorio utilizzare pellet certificato da un Organismo di certificazione accreditato, conforme alla Classe A1 della norma UNI EN ISO 17255-2:2014;

**4.** l'adozione delle seguenti **misure emergenziali (1° livello)**, a partire dal giorno successivo al giorno di controllo (che corrisponde al lunedì e giovedì o, nel caso in cui il lunedì o giovedì siano festivi, primo giorno lavorativo successivo sabato escluso), nel caso in cui il bollettino emesso da ARPAE, nel medesimo giorno di controllo, dovesse evidenziare, nell'ambito territoriale della Provincia di Rimini, **il superamento continuativo del valore limite giornaliero per il PM10 nei 4 giorni precedenti e non dovesse prevedere condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti:**

- divieto, in tutto il territorio comunale, di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non siano in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe **3 stelle** in base alla classificazione ambientale introdotta dal decreto attuativo dell'art. 290, comma 4, del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152;
- obbligo, in tutto il territorio comunale, di ridurre le temperature di almeno un grado centigrado negli ambienti di vita riscaldati (fino a massimo 19°C nelle case, negli uffici, nei luoghi per le attività ricreative associative o di culto, nelle attività commerciali; fino a massimo 17°C nei luoghi che ospitano attività industriali ed artigianali). Sono esclusi da queste indicazioni gli ospedali e le case di cura, le scuole ed i luoghi che ospitano attività sportive;
- divieto assoluto, in tutto il territorio comunale, di combustione all'aperto, per qualsiasi tipologia (falò, barbecue, fuochi d'artificio, etc..), anche relativamente alle deroghe consentite dall'art. 182, comma 6bis, del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumoli di residui vegetali bruciati in loco;
- obbligo, in tutto il territorio comunale, di spegnimento del motore dei veicoli in sosta;
- divieto, in tutto il territorio comunale, di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe. Sono esclusi dal divieto le tecniche di spandimento con interrimento immediato dei liquami e con iniezione diretta al suolo;
- potenziamento, in tutto il territorio comunale, dei controlli sulla circolazione dei veicoli nel centro urbano e sul rispetto dei divieti di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all'aperto e di spandimento di liquami.

Le misure emergenziali di cui al presente punto 4 restano in vigore fino al successivo giorno di controllo di ARPAE incluso (lunedì e giovedì o, nel caso in cui il lunedì o giovedì siano festivi, primo giorno lavorativo successivo sabato escluso): ARPAE con il bollettino



può comunicare il rientro ad una situazione di “nessun allerta”, o confermare l’allerta di 1° livello o comunicare il passaggio all’allerta di 2° livello (vedi punto successivo).

**5.** l'adozione della **seguinte ulteriore misura emergenziale (2° livello)**, oltre a quelle del punto 4, a partire dal giorno successivo al giorno di controllo (che corrisponde al lunedì e giovedì o , nel caso in cui il lunedì o giovedì siano festivi, primo giorno lavorativo successivo sabato escluso), nel caso in cui il bollettino emesso da ARPAE, nel medesimo giorno di controllo, dovesse evidenziare, nell'ambito territoriale della Provincia di Rimini, **il superamento continuativo del valore limite giornaliero per il PM10 nei 10 giorni precedenti e non dovesse prevedere condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti:**

- divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emmissive che non siano in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe **4 stelle** in base alla classificazione ambientale del decreto attuativo dell'art. 290, comma 4, del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152.

La misura emergenziale di cui al presente punto 5 resta in vigore fino al successivo giorno di controllo di ARPAE incluso (lunedì e giovedì o , nel caso in cui il lunedì o giovedì siano festivi, primo giorno lavorativo successivo sabato escluso); ARPAE con il bollettino può comunicare il rientro ad una situazione di “nessun allerta”, o confermare l’allerta .

**Dell'attivazione di tali misure emergenziali di cui ai punti 4 e 5 sarà data notizia alla cittadinanza attraverso gli organi di informazione e pubblici avvisi.**

**6.** l'area del centro abitato del Comune di Riccione in cui si applica il divieto di circolazione di cui alla presente Ordinanza è individuata nella planimetria costituente l'allegato 1 ed è costituita da:

- **CENTRO STORICO** esattamente rappresentato nella planimetria allegata;

Sono esclusi dal divieto di circolazione i seguenti tratti di viabilità al fine di consentire l'accesso ai parcheggi scambiatori di Piazza dell'Unità, P.le Giorgio Amendola ed alle strutture di ricovero/cura e scuole:

- Corso Fratelli Cervi dall'intersezione con i Viali Derna al Viale Frosinone;
- Viale Diaz da Corso Fratelli Cervi all'intersezione con i Viali Minghetti e Arimondi;
- Viale Ceccarini da Corso Fratelli Cervi all'intersezione con i Viali Rusconi e Machiavelli.

- **ZONA A TRAFFICO LIMITATO (ZTL)** esattamente costituita da:

- Viale Ceccarini dal sottopasso FF.SS. fino all'intersezione con il Lungomare;
- Viale Dante nel tratto da Viale Ceccarini all'intersezione con il Viale Fogazzaro;
- Viale Virgilio da Viale Ceccarini all'intersezione con il Viale Fogazzaro;
- Viale Ippolito Nievo nel tratto da Viale Ceccarini a Piazzale Curiel;
- Viale Gramsci nel tratto da Viale Ceccarini al Viale Corridoni.

La planimetria allegata individua i parcheggi limitrofi alla Zona ZTL.

**7. sono esclusi dal divieto di circolazione** di cui ai precedenti punti 1 e 2 i seguenti veicoli:

- autoveicoli elettrici e ibridi con motore elettrico;



- autoveicoli alimentati a GPL/benzina o a gas metano/benzina;
- autoveicoli con almeno tre persone a bordo se omologati per quattro o più posti a sedere oppure con almeno due persone a bordo se omologati per due o tre posti a sedere (carpooling);
- ciclomotori e motocicli elettrici;
- autoveicoli immatricolati come autoveicoli per trasporti specifici e autoveicoli per uso speciale, come definiti dall'art. 54 del Codice della Strada e dall'art. 203 del Regolamento di Esecuzione e Attuazione del Codice della Strada elencati nell'**allegato 2** che forma parte integrante della presente ordinanza;

**8. veicoli oggetto di deroga al provvedimento di limitazione della circolazione di cui ai precedenti punti:**

- I. veicoli di emergenza e di soccorso, compreso il soccorso stradale, la pubblica sicurezza e il servizio di controllo ambientale e igienico sanitario;
- II. veicoli di lavoratori in turno in ciclo continuo o doppio turno, limitatamente ai percorsi casa lavoro per turni con inizio e/o fine in orari non coperti dal servizio di trasporto pubblico di linea, e di operatori in servizio di reperibilità muniti di certificazione rilasciata del datore di lavoro;
- III. veicoli appartenenti ad istituti di vigilanza e veicoli utilizzati dagli Uffici Giudiziari in servizio;
- IV. veicoli per trasporto persone immatricolate per trasporto pubblico (taxi, noleggio con conducente con auto e/o autobus, autobus di linea, scuolabus, ecc.);
- V. veicoli a servizio di persone munite di contrassegno di parcheggio per disabili ai sensi del D.P.R. 151/2012;
- VI. veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di malattie gravi (o per visite e trattamenti sanitari programmati), nonché per l'assistenza domiciliare di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili, in grado di esibire la relativa certificazione medica e attestato di prenotazione della prestazione sanitaria e veicoli diretti alle strutture di ricovero e cura (ospedali) in grado di esibire certificazione rilasciata dalla struttura attestante la necessità di recarsi presso la stessa;
- VII. veicoli di paramedici e assistenti domiciliari in servizio di assistenza domiciliare con attestazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata di appartenenza, veicoli di familiari che assistono parenti in stato di necessità, muniti di certificazione attestante tale condizione rilasciata dal medico curante, veicoli di medici/veterinari in visita domiciliare urgente muniti di contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
- VIII. veicoli adibiti al trasporto di prodotti deperibili (frutta, ortaggi, carni e pesci, latte e liquidi alimentari, latticini e altri alimenti soggetti ad un rapido deperimento che necessitano di un tempestivo trasferimento dai luoghi di produzione a quelli di deposito o vendita, fiori, animali vivi, sementi, ecc), farmaci e prodotti per uso medico (gas terapeutici, ecc.) e al trasporto di attrezzature e merci per il rifornimento di ospedali, scuole e cantieri;
- IX. veicoli adibiti al trasporto di stampa periodica;
- X. veicoli di autoscuole muniti di logo identificativo, durante lo svolgimento delle esercitazioni di guida (almeno due persone a bordo) e, nel caso di motoveicoli, con istruttore che segue, in collegamento radio, su un altro motoveicolo;



- XI. veicoli di interesse storico e collezionistico, di cui all'art. 60 del Nuovo Codice della Strada, iscritti in uno dei seguenti registri: ASI, StoricoLancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, limitatamente alle manifestazioni organizzate;
- XII. veicoli utilizzati dai donatori di sangue nella sola giornata del prelievo per il tempo strettamente necessario da/per la struttura adibita al prelievo;
- XIII. veicoli diretti agli istituti scolastici per l'accompagnamento, in entrata ed uscita, degli alunni di asili nido, scuole materne, elementari e medie inferiori, muniti di attestato di frequenza o autocertificazione indicante l'orario di entrata e di uscita, limitatamente ai trenta minuti prima e dopo tale orario;
- XIV. veicoli appartenenti a persone il cui ISEE sia inferiore alla soglia di 14.000 €, non possessori di veicoli esclusi dalle limitazioni, nel limite di un veicolo ogni nucleo familiare, e regolarmente immatricolati e assicurati, e muniti di autocertificazione;
- XV. carri funebri e veicoli al seguito;
- XVI. veicoli diretti alla revisione e veicoli che devono effettuare la sostituzione dei pneumatici da quelli estivi a quelli invernali purché muniti di documentazione che attesti la prenotazione o copia della fattura/ricevuta fiscale che attesti l'effettuazione dell'intervento;
- XVII. veicoli al servizio delle manifestazioni regolarmente autorizzate e veicoli di operatori del commercio su area pubblica diretti o che rientrano dalle aree mercatali o dalle fiere provvisti di autorizzazione commerciale rilasciata dalla competente dall'Amministrazione comunale;
- XVIII. veicoli a servizio di persone soggiornanti presso le strutture di tipo alberghiero site nelle aree delimitate, esclusivamente per arrivare/partire dalla struttura medesima, dotati di prenotazione, oppure facendo pervenire al Corpo di Polizia Municipale, nei dieci giorni successivi, apposita attestazione vistata dalla struttura ricettiva, ovvero copia della fattura in cui risultino intestatario e targa del veicolo rilasciata dalla suddetta struttura;
- XIX. autocarri di categoria N2 e N3 (autocarri aventi massa massima superiore a 3,5 tonnellate) limitatamente al transito dalla sede operativa dell'impresa titolare del mezzo alla viabilità esclusa dai divieti e viceversa;
- XX. veicoli adibiti al servizio postale universale o in possesso di licenza/autorizzazione ministeriale di cui alla direttiva 97/67/CE come modificata dalla direttiva 2002/39/CE (decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 e ss.mm.ii.), veicoli muniti di autorizzazione alla circolazione di prova ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474 e veicoli muniti di autocertificazione degli esercenti di officine di autoriparazione per lo svolgimento delle prove tecniche;
- 9.** che venga apposta una adeguata e ben visibile segnaletica necessaria per dare esecuzione al presente provvedimento;
- 10.** che il presente provvedimento sia applicato dagli Organi preposti a controllarne l'osservanza a decorrere dalla apposizione della segnaletica stradale;
- 11.** che per consentire l'attività di controllo degli Organi addetti alla vigilanza sia fatto obbligo di esporre in modo ben visibile i contrassegni e di esibire, su richiesta dei medesimi Organi, le certificazioni/attestazioni che documentano le circostanze di deroga o esenzione;

### RENDE NOTO CHE

- La violazione delle limitazioni alla circolazione previste dalla presente Ordinanza è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista ai sensi dell'art. 7, comma 13bis del vigente Codice della Strada e s.m., che verrà applicata in conformità alla



procedura disciplinata dagli artt. 194 e ss. del medesimo Codice della Strada (modalità di pagamento, ricorso etc.);

- L'uso improprio di contrassegni e/o certificazioni/attestazioni relativi alle deroghe alle limitazioni alla circolazione (es. veicolo condotto da persona estranea rispetto a quella indicata sul documento, circolazione al di fuori dei contenuti del documento ecc.) sarà assoggettato al ritiro del contrassegno/documento e alla applicazione della sanzione amministrativa come prevista per legge;
- L'inosservanza delle disposizioni di cui ai precedenti punti 3, 4 e 5 è punita con la sanzione amministrativa come per legge e il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente l'attività non consentita;
- Chiunque, al fine di ottenere i contrassegni e/o documenti atti a certificare /attestare le deroghe alle limitazioni alla circolazione previste dalla presente ordinanza, rilasci dichiarazioni mendaci, falsifichi o alteri o proceda a contraffazione di contrassegni e/o di documenti, oppure usi contrassegni falsi o alterati o contraffatti, sarà punito ai sensi del codice penale e delle vigenti leggi speciali in materia.
- Non risponde della violazione della presente ordinanza colui che ha commesso il fatto in stato di necessità, e cioè per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile.
- Per controllare la "classe ambientale" del proprio veicolo (Pre-Euro/Euro 0, Euro 1, euro 2, Euro 3, Euro 4, Euro 5) e le sigle di omologazione dei veicoli dotati di filtro anti-particolato (FAP) occorre verificare quanto riportato sulla carta di circolazione. Nel sito [www.liberiamolaria.it](http://www.liberiamolaria.it) (gestito dalla Regione Emilia Romagna) sono consultabili gli elenchi aggiornati delle Direttive Europee anti-inquinamento succedutesi nel tempo.
- Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, a decorrere dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.
- All'esecuzione della presente ordinanza sono tenuti gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada;
- il presente provvedimento deve essere reso noto alla cittadinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e divulgazione attraverso l'Ufficio Stampa.

#### DISPONE

- 1) che l'Ufficio Stampa provveda a garantire la massima e tempestiva divulgazione della presente Ordinanza a tutti i cittadini;
- 2) che il Settore Polizia Municipale e Sicurezza Urbana/Ufficio Traffico, con il coordinamento del Settore Lavori Pubblici, provveda affinché sia apposta idonea segnaletica;
- 3) che il Settore Lavori Pubblici – Espropri – Demanio – Ambiente - Servizi Tecnici provveda alla trasmissione della presente Ordinanza a:
  - Corpo Intercomunale di Polizia Municipale Riccione, Misano Adriatico, Coriano;
  - Prefettura di Rimini;
  - Questura di Rimini;
  - Forze dell'Ordine;
  - Regione Emilia Romagna;
  - Provincia di Rimini;
  - START Romagna.





Il presente atto non necessita del parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Si trasmette copia del presente provvedimento, per quanto di rispettiva competenza, ai Dirigenti / Responsabili dei seguenti Settori e/o Servizi:

Servizio Accoglienza, Servizi Generali e Demografici  
Settore 02 - Polizia Municipale e Sicurezza Urbana  
Settore 09 - Lavori Pubblici - Espropri - Demanio - Ambiente - Servizi Tecnici

Il Sindaco  
TOSI RENATA  
*(Documento Firmato Digitalmente)*